



m.br

 N° **15/2013** Reg. Circolari

 Roma 11/03/2013
 Protocollo P 5017/2013



M.M.


Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 1514	12 MAR. 2013	
UOR S.P.	CC	R/UO
Funzione 16	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo	Sottofascicoli	

 V. in Cagliari, addì **12 MAR. 2013**

 Il Procuratore Generale
 Ettore Angioni



 Al sig. Ministro della Giustizia
 R O M A

 Alla Presidenza
 della Corte di Cassazione
 R O M A

 Alla Procura Generale della Repubblica
 presso la Corte di Cassazione
 R O M A

 Alla Segreteria Generale
 della Corte Costituzionale
 R O M A

 Ai Presidenti
 delle Corti di Appello
 LORO SEDI

 Ai Procuratori Generali
 della Repubblica presso le
 Corti di Appello
 LORO SEDI

 Alla Procura Nazionale Antimafia
 R O M A

 Ai Presidenti dei Tribunali
 LORO SEDI

 Ai Presidenti dei Tribunali
 di Sorveglianza
 LORO SEDI

 Ai Presidenti dei Tribunali
 per i minorenni
 LORO SEDI

 Ai Procuratori della Repubblica
 presso i Tribunali
 LORO SEDI



Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDE

All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 555/MC/2009: Modifiche alla Circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni n. 12046 dell'8 giugno 2009
Parr. XXXII, XXXIIbis, XXXIII e XXXVI.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 marzo 2013, ha adottato la seguente delibera:

“RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa.

Il Consiglio Superiore ha da tempo avviato una riflessione sull'ambito di estensione e le modalità di applicazione della disciplina generale prevista per il collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati, in primo luogo ricostruendone i contorni sistematici di normativa primaria e secondaria

Tale riflessione è stata indotta in particolare dalla necessità di operare una ricognizione dei criteri interpretativi fino ad ora adottati nell'ottica di valutarne le ricadute sia dal punto di vista della funzionalità degli uffici giudiziari sia sotto il profilo della utilità della destinazione fuori ruolo in relazione alla finalità proprie dell'amministrazione della giustizia. Questa riflessione appare tanto più opportuna nella attuale situazione di elevata scopertura degli organici degli uffici giudiziari.

A tale scopo sono state elaborate linee guida e criteri interpretativi già in recenti delibere consiliari che hanno in primo luogo individuato i confini normativi dell'istituto.

Proprio in seguito a tali elaborazioni sulla materia, la Terza Commissione competente ha avvertito unanimemente l'esigenza di conferire una veste sistematica organica e coerente all'intera disciplina vigente così come letta e interpretata nei casi concreti dall'organo di autogoverno.

Tale necessità si è resa peraltro maggiormente urgente in seguito al recente, ulteriore intervento del legislatore primario che, con la legge n.190 del 6.11.2012, ha previsto alcune modifiche alla normativa vigente in materia, con riferimento specifico ai termini di durata massimi della permanenza fuori ruolo.

Si è elaborato, pertanto, un percorso autorizzativo che, sia dal punto di vista sostanziale e delle condizioni di autorizzazione che sotto il profilo procedurale, presenta caratteri di rilevante novità rispetto alla disciplina vigente, con l'obiettivo primario di rendere sempre più chiaro e trasparente il percorso decisionale del Consiglio Superiore con riguardo alle istanze di collocamento fuori ruolo, ma anche di operare un rigoroso e costante vaglio della posizione di fuori ruolo una volta autorizzato, introducendo un meccanismo di rivalutazione quinquennale obbligatorio per la permanenza nel medesimo incarico e l'istituto della revoca dell'autorizzazione stessa, per il venir meno delle condizioni autorizzative, che rappresenta un *novum* assoluto nella materia.

<i>Csm</i>	Rome	11/03/2013
	Protocollo	P 5017/2013




Tale intervento, peraltro, si iscrive nell'ambito di una complessiva e rinnovata attenzione da parte del CSM rispetto al tema del collocamento fuori ruolo dei magistrati, espressa, contestualmente alla presente delibera, con la Risoluzione sulla pubblicità del cd. "Albo dei fuori ruolo" del 23 gennaio 2013, che consentirà maggiore trasparenza e conoscibilità del percorso professionale dei magistrati che siano o siano stati impegnati in incarichi fuori ruolo attraverso la pubblicazione di un archivio generale e storico, nonché attraverso la formulazione di una procedura, contenuta nella delibera del 20 febbraio 2013 (*Disciplina transitoria per i magistrati che abbiano già superato il termine di permanenza decennale in applicazione del comma 72 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012*), che attua concretamente e tempestivamente la disciplina transitoria voluta dal legislatore primario nel 2012 (l.n.190 del 2012), monitorando sollecitamente le posizioni di superamento del termine massimo previsto per la permanenza fuori ruolo al fine di predisporre le relative procedure di rientro nelle funzioni giurisdizionali dei magistrati che si trovino nelle condizioni di legge.

2. Il collocamento fuori ruolo.

2.1. Il quadro normativo vigente.

La disciplina primaria attualmente vigente si può sintetizzare nel senso che il collocamento fuori ruolo è consentito per un massimo di dieci anni, anche consecutivi, ad eccezione degli incarichi di cui all'art.1 co.70 della l.n.190/2012 e fatto salvo il diverso termine per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, per i quali il collocamento fuori ruolo in ogni caso è disposto non oltre il limite di cinque anni consecutivi ai sensi dell'art.13 della legge n.317 del 2001

Il Consiglio Superiore ha, in ogni caso, la possibilità di valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione e, nel caso di incarichi di diretta collaborazione, di respingere la richiesta di collocamento fuori ruolo se sussistono ragioni ostative.

Le norme di ordinamento giudiziario del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che prendono in considerazione l'istituto del collocamento fuori ruolo, pur senza fornirne una disciplina unitaria, sono l'art. 196 e l'art. 210.

Con l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura le due norme andavano coordinate con l'art.15, 3° comma, della L. 24 marzo 1958, n. 195, che prevede espressamente la competenza del C.S.M. a deliberare il collocamento fuori ruolo sia per "*la destinazione al Ministero della giustizia*", nei limiti dei posti assegnati, sia per il "*conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni*"; in entrambi i casi è prevista la richiesta del Ministro della giustizia ed il previo assenso dell'interessato.

Nessuna delle due norme del r.d. 30 gennaio 1941, n.12 contiene indicazioni di carattere generale per l'esercizio del potere di disporre il collocamento fuori ruolo e anche l'art.15 della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura non fornisce indicazioni concrete, limitandosi a distribuire le competenze tra il Ministro (facoltà di richiesta) e il Consiglio (potere di provvedere), nonché a disciplinare la procedura per la destinazione di magistrati ad altre amministrazioni, con conseguente loro collocamento fuori ruolo, "*ove non sussistano gravi esigenze di servizio*"

In assenza di una definizione normativa dell'istituto del collocamento fuori ruolo dei magistrati, allora, si ricorre comunemente all'art.58 del d.P.R. n. 3/1957 (*Testo Unico degli impiegati civili dello Stato*), che ne definisce la funzione ("*può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa*"), gli effetti ("*l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene*") e rinvia ad un regolamento per l'individuazione dei casi nei quali è possibile il ricorso all'istituto.

In questi ultimi anni una serie di interventi legislativi hanno contribuito a definire la disciplina della materia sino alla più recente posizione normativa attuata con legge n. 190 del 6.11.2012

Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, pertanto, sulla base dei dati normativi primari, è certamente ammissibile e il complesso della disciplina legislativa stabilisce che:



- a) Il numero dei magistrati collocabili fuori ruolo è di 200 (cfr. lettera M della tabella allegata all'art 1 bis, del decreto legge 46/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181)
- b) Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni (cfr. il recentissimo art 1 comma 68 l. n 190 del 2012, che ha confermato la medesima indicazione temporale massima già presente nell'art.50 co.2 d.lgs.n.160 del 2006 e nell'art.1 bis comma 3 d.l.n.143 del 2008 convertito in legge n.181 del 2008 e).
- c) Tale periodo massimo decennale può essere anche continuativo (cfr.art.1 comma 68 l.n.190 del 2012) e non vi sono più le eccezioni con maggior termine di permanenza, precedentemente previste ai sensi dell'art.1 bis comma 4 d.l. 16 settembre 2008 n. 143 convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181 Tale ultima norma è oggi da ritenersi superata per tale parte dalla disciplina del 2012 che ha omologato a dieci anni la durata di qualsiasi tipologia di fuori ruolo, dettando peraltro disposizioni transitorie applicabili a chi abbia già maturato il termine decennale massimo alla data di entrata in vigore della legge il cui contenuto supera anche il previgente disposto relativo al mancato computo del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.160/2007 di cui all'art.50 co.2 ult.parte di tale decreto.
- d) Le disposizioni sui termini di durata non si applicano ai membri di governo, alle cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi del già richiamato comma 70 dell'art.1 della l.n.190/2012 (ma la legge n.190/2012 esclude l'applicabilità dell'intera disciplina dettata dai commi da 66 a 72 dell'art 1 a tali categorie di incarichi).
- e) Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri consentono il collocamento fuori ruolo in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi (art 13 legge 317/2001). Riguardo a tali incarichi gli "organi competenti" deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostantive al suo accoglimento (art.13 legge 317/2001).
- f) Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa (art. 58 T.U. sugli impiegati civili dello Stato) e tale valutazione non può che spettare all'amministrazione di appartenenza.

Alla luce della lettura sistematica del quadro normativo vigente in materia, risulta comunque pacifica la necessità della delibera di autorizzazione al collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio superiore della Magistratura.

Tale necessità non è il prodotto di una previsione di fonte secondaria di autoattribuzione del Consiglio, ma costituisce espressione della volontà primaria del legislatore il quale, nell'atto di istituire l'Organo di autogoverno della magistratura, ha subordinato qualsiasi caso di collocamento fuori ruolo, in ossequio ed attuazione dell'art.105 Cost., ad una "delibera consiliare" e ad un sindacato valutativo dello stesso Consiglio circa la insussistenza "di gravi esigenze di servizio" ostantive, ai sensi dell'art.15, commi 1 e 3, L. 195/1958.

Detta delibera costituisce formalmente una delle "attribuzioni" fondamentali del Consiglio: senza di essa non vi può essere collocamento fuori ruolo e la relativa autorizzazione ha come parametro di riferimento le "gravi esigenze di servizio"

Esse esprimono l'interesse pubblico primario al doveroso esercizio delle funzioni giudiziarie degli appartenenti all'ordine giudiziario, con il quale devono confrontarsi e commisurarsi le esigenze di tutte le altre istituzioni che chiedono di avvalersi dell'opera dei magistrati

Roma	11/03/2013
Protocollo	P 5017/2013



m.br



M.A

D'altra parte l'art. 107 della Costituzione, dopo aver affermato il principio di inamovibilità, consente che i magistrati possano essere destinati ad altre sedi o funzioni solo in seguito a decisione del Consiglio Superiore della magistratura adottata con il loro consenso (o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario) e tra le funzioni indicate dall'art 107 rientrano anche quelle diverse da quelle giurisdizionali o giudiziarie ordinarie.

Viene in rilievo, infine, quale corollario di qualsiasi decisione consiliare anche in ambito di collocamento fuori ruolo, l'art.97 della Costituzione che sancisce la necessità di assicurare sempre il "buon andamento" dell'amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici, nella consapevolezza del riconoscimento legislativo dell'alta funzione svolta dalla magistratura anche in sede non giurisdizionale, tanto che si è ritenuto di prevedere normativamente nella pianta organica generale (cfr. lettera M tabella allegata all'art.1 bis del d.lgs.n.143/2008) che duecento magistrati svolgano attività non giudiziarie, valorizzando il contributo professionale e culturale che la magistratura può offrire all'organizzazione statale sotto forme diversificate, negli ambiti più appropriati e consoni alla funzione

2.2. Le categorie dell'interesse oggettivo e dell'interesse soggettivo al collocamento fuori ruolo.

Le composite esigenze sottese all'istituto del collocamento fuori ruolo, per un verso, e l'introduzione di numerose leggi speciali contenenti la previsione del contributo di magistrati collocati fuori ruolo, per altro verso, impongono una specifica rilettura delle potestà attribuite al C.S.M. dall'art.15 della legge n. 195/1958, in considerazione dei contrapposti interessi che vengono in rilievo al momento della destinazione fuori ruolo organico di un magistrato

Dalla normativa primaria si evince chiaramente che il collocamento fuori ruolo si pone come vicenda "straordinaria" del rapporto di servizio del magistrato, il quale, per un arco temporale determinato e in ossequio a specifiche limitazioni poste dalla normativa secondaria del Consiglio (attualmente il par.XXXII della circolare n. 12046/2009), può utilmente prestare la propria attività in rami diversi dell'organizzazione statale, fermo restando che l'attività fuori ruolo deve, in ogni caso, presentare attinenza con l'attività propria giudiziaria in maniera tale da corrispondere ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

Inoltre, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento consiliare in tema di collocamento fuori ruolo, la valutazione discrezionale di esclusiva spettanza del C.S.M., diretta a verificare che l'attività da svolgersi fuori ruolo sia attinente "all'interesse dell'amministrazione che lo dispone" ovvero rientri "nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa", deve essere operata con particolare rigore nei casi in cui l'ente richiedente il magistrato non abbia una spiccata vocazione alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali sì da garantire anche un successivo arricchimento per l'amministrazione della giustizia. Ciò tanto più in un momento storico di gravi difficoltà nella copertura degli organici degli uffici giudiziari

Costituisce inoltre interesse specifico dell'amministrazione della Giustizia collocare fuori ruolo un magistrato, in possesso di un'adeguata esperienza professionale, non solo ai fini dell'utilità che egli può apportare ad una amministrazione esterna, ma anche per realizzare quell'arricchimento professionale del magistrato, del quale anche l'amministrazione della Giustizia possa avvalersi nella "giurisdizione che verrà", configurandosi quello scambio osmotico tra diverse amministrazioni che è la *ratio* dell'istituto del collocamento fuori ruolo e che il CSM ha da tempo iscritto nelle categorie entrambe necessarie alla valutazione di autorizzabilità del fuori ruolo - dell'interesse oggettivo e dell'interesse soggettivo¹

E' recente ma oramai pacifica l'opzione interpretativa del CSM circa la necessità della presenza contestuale di un doppio profilo di interesse per l'autorizzabilità del collocamento fuori ruolo di personale appartenente all'ordine giudiziario: un interesse definito "oggettivo" e corrispondente alle ricadute positive ed oggettive per la giurisdizione, rappresentate dall'utilizzo delle esperienze fuori ruolo maturate, un interesse definito "soggettivo", in ragione dell'arricchimento professionale

¹ Cfr. ex multis delibere consiliari del 3.11.2010, del 12.1.2011 del 9.5.2012 e del 24.10.2012.



personale del magistrato. Ogni collocamento fuori ruolo, pertanto, deve disporsi sia per migliorare oggettivamente i risultati dell'amministrazione della giustizia, sia per contribuire ad elevare il percorso professionale dello stesso magistrato.

l'ulteriore criterio guida al quale attenersi nel governo della attività fuori ruolo dei magistrati ordinari, quello improntato a disincentivare percorsi professionali segnati da un eccessivo periodo di permanenza fuori ruolo da parte del magistrato, poiché ciò determina il rischio di un definitivo deterioramento del bagaglio di esperienza giudiziaria, progressivamente sostituito da conoscenze disomogenee rispetto allo strumentario tipico del magistrato ordinario, che sarebbe difficile recuperare, con inevitabile compromissione del prevalente interesse dell'amministrazione della giustizia ad avvalersi delle prestazioni di personale magistratuale preparato al massimo grado possibile.

.....

Le considerazioni di ordine sistematico e generale di cui ai punti 2.1 e 2.2, non sono da ritenersi modificate dall'ultimo degli interventi del legislatore primario nella materia del collocamento fuori ruolo, avvenuto come anticipato con legge n.190 del 2012, che ha precisato alcuni aspetti della disciplina soprattutto con riferimento alla durata della permanenza fuori ruolo, distinguendo alcune ipotesi

In particolare i commi 68, 69, 70 sono di oggetto generale poiché stabiliscono:

“68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

I commi 71 e 72 invece introducono disposizioni di applicabilità transitoria, distinguendo differenti categorie di incarichi:

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181², anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Con riguardo a tale disciplina transitoria di fonte primaria, il CSM, come detto, è intervenuto con specifica Risoluzione del 20 febbraio 2013 (*Disciplina transitoria per i magistrati che abbiano già superato il termine di permanenza decennale in applicazione del comma 72 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012*), formulando, in parallelo proprio alla ridefinizione dei termini sostanziali e

² Gli incarichi previsti da tale legge sono quelli presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura, come già detto, ai quali sino all'entrata in vigore della legge n.190 del 2012 non si applicavano i limiti temporali previsti in via ordinaria per tutte le altre tipologie di incarico fuori ruolo

Es	Roma	11/03/2013
	Protocollo	P 5017/2013



m.br



M.N.

procedimentali dell'istituto del fuori ruolo, un intervento di monitoraggio delle attuali posizioni di fuori ruolo ultradecennali che consentano all'organo di autogoverno di intervenire tempestivamente e nel rispetto dei termini di legge per i relativi ricollocamenti in ruolo da effettuarsi.

3. Linee guida dell'intervento consiliare.

Sulla base delle premesse e delle argomentazioni illustrate, con il presente intervento il Consiglio, al fine di garantire la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa nel settore, ha perseguito l'obiettivo di cristallizzare in disposizioni di normativa secondaria generali ed astratte i principi e i criteri fino ad ora enucleati nell'elaborazione interpretativa compiuta in relazione alle fattispecie concrete, così da disciplinare in maniera rigorosa l'esercizio della discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento. Si è scelto quindi di introdurre nella circolare le regole di metodo e di merito che devono orientare le valutazioni rilevanti, così esplicitando gli aspetti da tenere in considerazione nella comparazione di esigenze e di interessi da cui dipende in ultima analisi la destinazione di un magistrato a compiti diversi da quelli ordinari ed il suo collocamento fuori ruolo. Si è quindi proceduto ad una riscrittura complessiva del paragrafo XXXII della Circolare N° 12046 dell'8 giugno 2009 "Disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni" intitolato "Destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie", si è introdotto un nuovo paragrafo XXXII bis "Revoca dell'autorizzazione all'incarico fuori ruolo", nonché un paragrafo XXXVI "Durata degli incarichi fuori ruolo presso il Consiglio superiore della Magistratura".

a. *L'ambito di applicazione*

Nel nuovo par. XXXII si è prima di tutto definito espressamente l'ambito di applicazione della nuova normativa, escludendone gli incarichi di natura elettiva, sia in organismi politici o amministrativi che nell'organo di governo autonomo nonché gli incarichi di componenti presso le Corti Internazionali comunque denominate.

Si è poi ritenuto di estendere la disciplina del collocamento fuori ruolo all'ipotesi, di specifica e differente derivazione normativa, di **aspettativa ex art. 23 bis l.n.165 del 2001**.

Si tratta di un adeguamento di normativa secondaria reso necessario dalla modifica del Regolamento interno del Consiglio Superiore, che, attribuendo alla Terza commissione la competenza per le istanze provenienti da magistrati ai sensi dell'art. 23 bis citato, ha sostanzialmente aderito alla tesi che vede tali ipotesi in linea di massima sovrapponibili quanto alle regole generali di autorizzabilità. La analogia delle fattispecie in considerazione e la omogeneità della soluzioni regolamentari è stata già del resto affermata dal Consiglio superiore nelle specifiche occasioni in cui ha esaminato in concreto le condizioni per il riconoscimento di tale speciale ipotesi di aspettativa.

Naturalmente devono essere fatte salve le differenze derivanti da peculiarità dell'istituto che rendono incompatibili con esso le disposizioni relative al fuori ruolo.

In particolare, si è precisato che le preminenti esigenze organizzative ostative saranno valutate utilizzando i criteri stabiliti per le autorizzazioni della destinazione fuori ruolo.

b. *Le condizioni di autorizzabilità*

Il nuovo **comma 3** del par. XXXII contiene, in primo luogo, una individuazione chiara e quanto più possibile descrittiva del concetto di "interesse dell'amministrazione della giustizia", inteso come principale canone interpretativo al quale rapportare la scelta dell'autogoverno sull'autorizzazione all'incarico fuori ruolo.

b1. *L'interesse oggettivo*

La specifica elencazione contenuta nel predetto comma 3, frutto della tipizzazione interpretativa operata dal CSM nelle più recenti delibere, riguarda in primo luogo il profilo oggettivo della valutazione finalizzato a garantire che l'attività di cui si chiede l'autorizzazione arricchisca il bagaglio di esperienze e competenze del magistrato in una direzione utile alla funzione



giurisdizionale cui farà ritorno: vengono così in rilievo la natura delle competenze dell'ente conferente l'incarico, il contenuto specifico dell'incarico sotto il profilo dell'attinenza con l'ambito giurisdizionale, l'idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia.

Si è ritenuto di valutare in via presuntiva come sussistente l'interesse – sotto il descritto profilo obbiettivo - dell'amministrazione della giustizia allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo da parte del magistrato nel caso in cui l'incarico stesso sia assegnato per espressa disposizione di legge esclusivamente ad appartenenti all'ordine giudiziario.

b 2 *L'interesse soggettivo*

E' richiesta inoltre la considerazione di requisiti soggettivi in relazione al magistrato interessato, per evitare che una eccessiva permanenza individuale fuori ruolo metta in discussione il mantenimento di un profilo culturale aderente alla funzione giudiziaria. A tal proposito si deve quindi avere riguardo alla durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto anche di eventuali altre esperienze fuori ruolo già maturate in rapporto alla complessiva anzianità di servizio ed al periodo di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Appare evidente che i requisiti sopra indicati devono essere valutati dal Consiglio Superiore in un bilanciamento ragionato ed unitario allo scopo di assicurare la vocazione dell'incarico alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali ed il successivo arricchimento per l'amministrazione della giustizia.

Si è previsto altresì che in ogni caso spetta al CSM valutare le eventuali ricadute che dovessero provenire dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo del rischio di appannamento dell'immagine di autonomia ed imparzialità del magistrato. A tale scopo, come si dirà in prosieguo, è stato espressamente previsto che nel corso della procedura di autorizzazione il Consiglio esamini tutto il fascicolo personale del magistrato, ed in particolare gli atti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari o di incompatibilità ex art. 2 L.G., in grado di pregiudicare la rappresentazione esterna della figura professionale e della funzione giurisdizionale.

Il **comma 4**, parzialmente innovando rispetto alla disciplina secondaria previgente ed egualmente sotto un profilo di presenza di alcuni necessari elementi soggettivi per l'autorizzazione impone il conseguimento della seconda valutazione di professionalità come requisito indispensabile per l'accesso ad incarichi in funzioni diverse da quelle giudiziarie senza deroga alcuna, sul presupposto che, solo ove il magistrato abbia già maturato un solido radicamento culturale nella funzione giudiziaria, il collocamento fuori ruolo può costituire una occasione di arricchimento utile all'amministrazione della giustizia, evitando ogni dispersione di saperi ed esperienze

c. *Durata dell'autorizzazione al collocamento fuori ruolo*

Al **comma 5** si stabilisce una durata ordinaria quinquennale dell'autorizzazione massima per tutte le tipologie di incarichi fuori ruolo, ad eccezione degli incarichi di cui al comma 70 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 e di quelli di cui al comma 4 dell'art 1 bis del d.lgs. n.143 del 2008 – richiamati dal comma 71 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012

Al termine di tale periodo, che decorre dalla data di effettiva presa di possesso delle funzioni fuori ruolo, è stabilito che il Consiglio proceda, su richiesta dell'ente beneficiario, ad una nuova valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico fuori ruolo secondo le condizioni di cui al comma 3

Questa innovativa procedura di rinnovo dell'autorizzazione si traduce nella possibilità di valutare, allo scadere dei cinque anni, la sussistenza dei requisiti per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo anche quando esso non muti in alcun modo la sua natura.

Ed invero, le eventuali modifiche alla tipologia di incarico già autorizzato, anche se presso lo stesso ente, già nel regime attualmente vigente, comportano un provvedimento *ex novo* di conferma del collocamento fuori ruolo in diverso incarico. Con l'attuale intervento regolamentare si affianca a tale procedura la previsione di un provvedimento di conferma dopo cinque anni anche nel caso in cui non vi sia mutamento di natura dell'incarico.

m.br

Il Consiglio ha preso atto che il comma 68 dell'art. 1 della legge 190 del 2008 - confermando sul punto quanto già previsto dal precedente comma 3 dell'art. 1 bis d.l. 143/2008 - prevede espressamente che il periodo massimo di dieci anni stabilito in via generale per ogni ipotesi di collocamento fuori ruolo possa essere anche continuativo. Tale disposizione primaria impedisce l'introduzione per via di regolamentazione secondaria di più limitati vincoli cronologici intermedi generali ed assoluti.

D'altra parte, prevedere la rivalutazione quinquennale del Consiglio Superiore per tutti i casi di collocamento fuori ruolo anche immutati rispetto alla prima autorizzazione consente di realizzare un più pregnante monitoraggio della situazione professionale del magistrato fuori ruolo che ben si combina con l'obbligo già vigente e sopra detto di trasmettere una relazione annuale sull'attività in concreto svolta fuori ruolo (di cui al comma 13 successivo), ma soprattutto permette all'organo di autogoverno di rivedere in corso d'opera le proprie determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità, rapportandole al decorso del tempo e ad eventuali mutamenti insorti.

Tale previsione dovrebbe, infine, produrre un circuito virtuoso di costante dialogo e collaborazione con i magistrati collocati fuori ruolo e con gli enti presso i quali essi svolgono le funzioni, una maggiore leggibilità delle situazioni in atto di incarichi in funzioni diverse da quelle giurisdizionali da parte di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario e delle istituzioni, una più piena ed efficace gestione delle politiche di amministrazione della magistratura spettanti al CSM.

Il risultato auspicato di maggior trasparenza che discenderà dal meccanismo di rivalutazione quinquennale sarà poi ancor più amplificato dall'introduzione - contestuale alle presenti modifiche - della pubblicazione dell'anagrafe dei collocamenti fuori ruolo sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per rendere efficace e funzionale il meccanismo amministrativo di conferma ed evitare che difetti di comunicazione o inerzie burocratiche provochino inattese brusche modificazioni dello *status* del magistrato che all'esito del periodo, in mancanza di diverse determinazioni, dovrebbe essere ricollocato in ruolo - si è previsto che la Terza Commissione comunichi all'ente la scadenza del termine in tempo utile, che la richiesta di proroga sia formulata sei mesi prima della scadenza del quinquennio e che il CSM provveda entro i successivi 60 giorni, così da garantire la definizione della procedura in tempo utile. Tale procedura, quindi, inserita nella cornice di leale collaborazione istituzionale che costituisce il presupposto dell'istituto del collocamento fuori ruolo, comporta reciproca responsabilizzazione - tra gli enti ed il magistrato interessato - sulla durata dell'incarico e sul suo effettivo atteggiarsi, avendo come possibile esito al termine del quinquennio la cessazione dell'incarico in questione.

In via transitoria la circolare prevede che per gli incarichi già in corso da oltre cinque anni deve darsi corso alla procedura di conferma entro un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa secondaria.

d. Limiti cronologici di permanenza fuori ruolo e condizioni per la nuova autorizzazione

Al **comma 6** sono ribaditi i limiti massimi di permanenza fuori ruolo per i magistrati stabiliti dalla recente legge 190 del 2012 - dieci anni nel corso della carriera, anche continuativi - e le eccezioni ivi previste, relative ai *membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate*, per i quali nessun vincolo cronologico è previsto, nonché *gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181* per i quali il termine decennale ha una diversa decorrenza.

Come si è già visto, il termine decennale costituisce l'unico vincolo assoluto generale ed astratto di natura cronologica predicabile sulla base del tenore letterale della norma primaria.

Il **comma 7**, confermando quanto già previsto dalla normativa attualmente in vigore, impone un periodo minimo di necessario esercizio delle funzioni giurisdizionali tra un incarico fuori ruolo ed un altro. Le eccezioni a tale regola, al successivo **comma 8**, sono state ridotte e razionalizzate -



m.br

Roma	11/03/2013
Protocollo	P 5017/2013



M.N.

rispetto al sistema attualmente in vigore - in conformità alle disposizioni di normazione primaria, da ultimo tradottesi nell'intervento di cui alla legge n. 190 del 2012

e. Autorizzazione del fuori ruolo e uffici giudiziari

Il **comma 9** ribadisce la regola, già esistente, per cui il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato ove l'ufficio di provenienza presenti una scopertura superiore al 20%. È introdotta l'indicazione esplicita delle modalità analitiche del computo - prevedendosi che l'indice di scopertura sia calcolato sull'organico dell'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, comprendendovi i posti semidirettivi, e tenendo conto delle assenze per aspettativa o congedo straordinario o di esonero totale o parziale dal lavoro giudiziario - in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare di VII Commissione in materia di applicazioni e supplenze. È previsto parimenti che la destinazione a funzioni non giudiziarie non possa essere disposta quando l'allontanamento del magistrato possa nuocere all'esito di specifici processi, procedimenti o affari da lui trattati

Innovativa è la disciplina dei **commi 10 e 11**. Si è stabilito che la copertura dell'organico di duecento posti previsto per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie dalla legge 181 del 2008 non possa essere percentualmente superiore a quella dell'organico nazionale dei magistrati destinati a funzioni giudiziarie. Il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo deve essere quindi diminuito in maniera proporzionale alla scopertura degli uffici giudiziari, costantemente monitorata dal CSM.

Per consentire una gestione ragionata e consapevole della facoltà di richiesta di nuovi collocamenti fuori ruolo, ogni tre mesi il Consiglio fornirà al Ministro della Giustizia informazioni aggiornate sul numero di posti disponibili. D'altra parte il Consiglio, in caso di più richieste contestuali che superino il limite numerico massimo, o quando si tratti di revocare collocamenti fuori ruolo in eccedenza rispetto ad esso, non potrà procedere in maniera arbitraria, ma dovrà seguire l'ordine di priorità definito al comma 11. Tali limiti, naturalmente, non riguardano le funzioni per legge non inserite nell'organico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge 181 del 2008.

f. Il procedimento

Il **comma 12** disciplina la procedura di destinazione a funzioni non giudiziarie in maniera in gran parte analoga a quella attualmente in vigore. Rispetto ad essa devono segnalarsi alcune innovazioni: a) la necessità dell'indicazione specifica da parte dell'amministrazione richiedente della durata, della natura e della tipologia dell'incarico affidato al magistrato, allo scopo di consentire all'organo di governo autonomo le valutazioni di cui al comma 3, in ipotesi in cui tale onere non sia stato soddisfatto sarà avviata una interlocuzione informativa, e solo dopo che i dati siano stati acquisiti la richiesta potrà essere evasa,

b) per le proprie valutazioni il CSM potrà utilizzare tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale, ed in particolare gli atti relativi a procedimenti disciplinari o di incompatibilità ex art. 2 L.G. che possano pregiudicare l'immagine di imparzialità ed autonomia del magistrato;

c) la delibera di collocamento fuori ruolo dovrà contenere, oltre a quanto già oggi previsto, anche l'indicazione del periodo già eventualmente trascorso dal magistrato fuori ruolo, così da mantenere costante il monitoraggio sulla durata complessiva della destinazione a funzioni non giudiziarie in vista della rigorosa applicazione dei limiti cronologici di legge

g. La revoca dell'autorizzazione al collocamento fuori ruolo

Il nuovo **par XXXII bis** introduce nella normativa secondaria l'istituto della revoca dell'autorizzazione all'incarico fuori ruolo: in ogni momento l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo potrà essere revocata qualora si accerti il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso, da valutarsi in base ai criteri di cui al comma 3 del Par XXXII.

Roma	11/03/2013
Protocollo	P 5017/2013



m.br



M.M

E' stata prevista una dettagliata procedura garantita – modellata su quella stabilita per le procedure ex art. 2 L.G. - che dispone in primo luogo una sorta di pre-delibazione in sede di sola Terza commissione, all'esito della quale, solo se non si decida per un'archiviazione e si opti per l'apertura della pratica relativa alla revoca, si determina una interlocuzione, mediante osservazioni scritte, dapprima con l'ente richiedente e di destinazione del magistrato collocato fuori ruolo, quindi anche con il magistrato interessato. E' prevista altresì la possibilità per il magistrato di richiedere audizione dinanzi alla Terza commissione qualora gli sia stata comunicata la determinazione della commissione stessa di sottoporre al Plenum delibera di revoca

Rimane aperta la possibilità per l'ente di destinazione di rinunciare alla collaborazione del magistrato interessato sin dal momento in cui vi è comunicazione dell'apertura della procedura di revoca

h. il ricollocamento in ruolo

Il par. XXXIII è rimasto sostanzialmente inalterato, essendosi riunite in esso tutte le disposizioni rilevanti prima in parte collocate nel paragrafo XXXII ed essendosi inserita tra le ipotesi di cessazione dell'incarico fuori ruolo anche la revoca di cui al paragrafo XXXII bis

Le disposizioni, del resto, costituiscono in gran parte la mera trasposizione in sede secondaria della regolamentazione del ricollocamento in ruolo dettata dalle norme di legislazione primaria contenute nell'art. 50 del d.lgs.vo 160/2006

i. il collocamento fuori ruolo di magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura

E' stato infine aggiunto alla circolare il par XXXVI, che disciplina la destinazione di magistrati a funzioni non giudiziarie presso il Consiglio superiore della magistratura.

Come è noto il comma 71 dell'art. 1 della legge 190 del 2012 ha fatto venire meno per i magistrati segretari ed assegnati all'Ufficio studi del CSM - così come per i magistrati destinati alla Presidenza della Repubblica ed alla Corte Costituzionale - la deroga stabilita dal comma 4 dell'art.1 bis d.l. 16 settembre 2008 n. 143 - convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - al limite decennale massimo per il collocamento fuori ruolo fissato dal comma 3 della stessa norma. La norma più recente, d'altra parte, per i medesimi magistrati ha stabilito una decorrenza di tale termine diversa da quella ordinaria

In ogni caso non sussistono ostacoli giuridici a che il Consiglio Superiore, nell'esercizio dei suoi poteri di autodisciplina interna, stabilisca per via regolamentare un termine di durata degli incarichi per i magistrati che prestano servizio presso di sé, predeterminando, indipendentemente da ogni vincolo legislativo, l'articolazione delle modalità con cui a sua volta beneficerà della collaborazione di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

Come si è già visto, il comma 68 dell'art. 1 della legge 190 del 2008 prevede espressamente che il periodo massimo di dieci anni di collocamento fuori ruolo possa essere anche continuativo. Conseguentemente non sarebbe ammissibile una norma secondaria generale ed astratta riferita a tutte le ipotesi di collocamento fuori ruolo dei magistrati che, contravvenendo la disposizione di rango primario che regola la materia, introduca un limite cronologico assoluto inferiore. Deve però ritenersi legittima per l'organo di governo autonomo una norma regolamentare interna, che, operando sul fronte dell'organizzazione della struttura consiliare, ne disciplini la stabilità

E' quindi possibile, a differenza di quanto stabilito per tutte le altre ipotesi di destinazione a funzioni non giudiziarie, che il Consiglio superiore determini un termine massimo fisso e rigoroso della permanenza di magistrati presso la Segreteria e l'Ufficio Studi nell'esercizio dei suoi poteri amministrativi di organizzazione interna

E' a tal fine apparso congruo il termine di sei anni, utile a contemperare l'interesse al ricambio ed all'ampliamento del novero dei magistrati coinvolti nella collaborazione con l'organo di governo autonomo - impedendo d'altra parte la sclerotizzazione e personalizzazione delle funzioni - con la necessità di assicurare un utile consolidamento dell'esperienza ed una adeguata continuità funzionale dell'organo.

Roma	11/03/2013
Protocollo	P.5017/2013



m.br



M.N.

Tale termine complessivo opera anche in caso di passaggi interni. Solo ove un magistrato addetto a diverso incarico interno sia nominato Segretario o Vice segretario generale la permanenza può prolungarsi secondo le scadenze temporali previste dalla disciplina di cui al comma 71 della l.n.190 del 2012. Ciò perché è ritenuto utile alla funzionalità del Consiglio superiore consentire che gli incarichi apicali siano assunti - con una adeguata prospettiva di continuità - anche da magistrati che già prestino servizio presso la struttura, vantando una esperienza e competenza nel settore specifico. La nuova disciplina regolamentare troverà applicazione immediata per le nuove destinazioni, in occasione delle quali il termine di durata sarà inserito nella delibera di nomina.

D'altra parte il termine di sei anni per ciascun incarico previsto al comma 1 della norma sarà applicato anche ai magistrati già in servizio; solo allo scopo di fornire lo spazio necessario per procedere in maniera equilibrata alle sostituzioni conseguenti, garantendo parimenti la continuità del servizio, si è stabilito il differimento di tale applicazione di un anno dall'entrata in vigore della circolare.

Tutto ciò osservato, il Consiglio

delibera

le seguenti modifiche alla circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni n. 12046 dell'8 giugno 2009:

Par. XXXII

Destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie (Circolare n. 29777 del 20 novembre 2008).

1. Le seguenti disposizioni si applicano allo stabile, esclusivo e continuativo svolgimento di funzioni in posizione fuori dal ruolo organico, ad eccezione degli incarichi di membri di governo, delle cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, degli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate

Le medesime disposizioni si applicano anche all'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del D.lgs.vo 30 marzo 2001 n.165 ove compatibili; in particolare le preminenti esigenze organizzative ostative sono valutate utilizzando i criteri di cui al comma 3 seguente

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni"

La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

3. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il Consiglio tiene conto:

- a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
- b) dell'attinenza del contenuto specifico dell'incarico alla professione del magistrato,
- c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia,
- d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera.

<i>CSM</i>	Roma	11/03/2013
	Protocollo	P 5017/2013


M.N.


m.br

L'interesse dell'amministrazione si presume sussistente con riferimento alle condizioni sub a), b) e c) per gli incarichi assegnati in via esclusiva, per espressa previsione di legge, agli appartenenti all'ordine giudiziario.

In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

4. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

5. Ad eccezione degli incarichi di magistrato addetto alla Corte Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica ed al Consiglio superiore della magistratura, la singola destinazione fuori ruolo si considera autorizzata per un periodo massimo di cinque anni, al fine di consentire una nuova valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.

Non oltre il termine di sei mesi precedenti il decorso del termine quinquennale l'ente beneficiario ha facoltà di formulare istanza di prosecuzione del collocamento del magistrato nel medesimo incarico fuori ruolo nel rispetto dei limiti massimi di cui al punto 6.

La Terza Commissione del CSM, a fini di collaborazione istituzionale, comunica all'ente competente la data di decorrenza del termine per la valutazione quinquennale per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma che precede.

Il CSM provvede entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di prosecuzione del collocamento fuori ruolo nel medesimo incarico.

Per gli incarichi in corso all'entrata in vigore della presente circolare che abbiano già superato il termine quinquennale, il Consiglio procederà alla verifica delle condizioni per la prosecuzione, previa acquisizione della richiesta da parte dell'ente destinatario del collocamento fuori ruolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina.

6. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n.190 del 2012.

Per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui al comma 4 dell'art 1 bis del d.l.n.143/2008 (convertito in legge n.181/2008) il termine decennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.190 del 2012.

7. Il magistrato proveniente da incarico fuori ruolo non può essere autorizzato ad una nuova destinazione a funzioni fuori ruolo prima che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario: se il periodo trascorso nell'incarico esaurito è inferiore ai cinque anni, il magistrato deve rimanere in ruolo per un periodo equivalente e comunque non inferiore a tre anni.

8. La limitazione temporale di cui al punto 7 non si applica:

- per gli incarichi di membri di governo, le cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, gli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate;
- per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura;
- per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della Giustizia;
- per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;

per gli incarichi di cui agli artt. 13 D.L. 217/2001 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317 e 9 comma 5 bis D. Lgs. 303/1999.



m.br

9. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati *pro quota*.

Non può essere destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie il magistrato che, alla data della richiesta, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.

10. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge n.181 del 2008 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il Consiglio mantiene scoperti due di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.

Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.

In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il Consiglio trimestralmente informa il Ministro della Giustizia in ordine al numero di posti disponibili per il collocamento fuori ruolo, sulla base della scopertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.

11. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del punto 10, il Consiglio si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge 181 del 2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura, come previsto dal comma 4 dell'art. 1 bis del d.l. 143 del 2008, convertito nella legge n. 181 del 2008:

- 1) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'art. 13 d.l. 217 del 2001;
- 2) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;
- 3) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della Giustizia;
- 4) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;
- 5) altri incarichi non giurisdizionali.

All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.

Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 sarà utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al punto 10.

12. Il procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è avviato su richiesta inoltrata al Consiglio Superiore della Magistratura dal Ministro della Giustizia o da altra amministrazione od istituzione.

L'Amministrazione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico affidato al magistrato. Il Consiglio, previa segnalazione delle integrazioni necessarie, decide sulla richiesta quando essa sia completa di tutti gli elementi sopraindicati.

Qualora la richiesta provenga da amministrazione od istituzione diversa dal Ministro della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede ad inoltrare al Ministro della Giustizia copia della istanza nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali

Roma	11/03/2013
Protocollo	P 5017/2013



G
M.N

osservazioni.

Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a far pervenire al CSM il proprio assenso alla destinazione alle funzioni non giudiziarie, con atto scritto. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

- a) una breve relazione che indichi:
 - caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell'attività;
 - compensi, indennità o remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo;
 - eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;
- b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione della eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;
- d) il parere del Consiglio Giudiziario.

Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale ed in particolare di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e di procedure ex art.2 L.G. sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura, secondo quanto indicato dal precedente comma 3

Nella delibera di collocamento fuori ruolo il CSM deve indicare specificatamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale verrà svolta e la durata dell'incarico nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo dal magistrato.

13. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al C.S.M. entro il 31 Luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che verrà inserita nel fascicolo personale ed utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità;

detta relazione costituirà inoltre elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio in caso di richiesta di proroga dell'incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con funzioni diverse.

PAR.XXXII bis

Revoca dell'autorizzazione all'incarico fuori ruolo

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo di cui al paragrafo che precede è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui al comma 3 del Par. XXXII.

2. La procedura di revoca dell'autorizzazione all'incarico fuori ruolo si svolge con le seguenti modalità.

La Terza Commissione del Consiglio valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui al comma 3 del Par. XXXII

Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico ed al Ministero della Giustizia, ove il collocamento fuori ruolo sia avvenuto su sua richiesta, ai fini di una preventiva interlocuzione


m.br

Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione fuori ruolo del magistrato interessato, il Consiglio Superiore procede immediatamente al ricollocamento in ruolo sulla base del Par. XXXIII.

Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il Consiglio Superiore della Magistratura valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento della ipotesi di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca

Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato ed agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico.

Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito; è data facoltà agli enti interessati di far pervenire ulteriori osservazioni scritte

La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.

All'esito, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione propone delibera motivata di revoca che sottopone al Plenum del CSM.

Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina primaria e secondaria vigente

Par.XXXIII

Ricollocamento in ruolo dei magistrati destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

La competente Commissione del Consiglio prima del termine entro il quale deve avvenire la riassunzione delle funzioni giudiziarie comunica tempestivamente ai magistrati interessati ed alle istituzioni e gli enti presso i quali si svolge l'incarico la scadenza dei collocamenti fuori ruolo.

Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che, per qualsiasi causa (richiesta dell'Autorità conferente, a domanda, scadenza naturale dell'incarico se a termine, revoca), cessa dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato, deve senza indugio chiedere il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita domanda al Consiglio Superiore della Magistratura.

Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di tramutamento, il ricollocamento in ruolo del magistrato avviene nella sede di provenienza, se vacante (con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato), e, qualora il posto non sia vacante, con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, per concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta del ricollocamento in ruolo.

Per i magistrati fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, quindi dal 2006, e che all'atto del ricollocamento in ruolo abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, è previsto un regime transitorio.

Tali magistrati possono chiedere di essere assegnati al posto di provenienza anche in soprannumero, ovvero, in mancanza di tale richiesta, devono essere ammessi alla procedura di assegnazione della sede tramite concorso virtuale, di cui al par.V della presente Circolare.

<i>Csm</i>	Roma	11/03/2013
	Protocollo	P 5017/2013


M.N
m.br**PAR.XXXVI****Durata degli incarichi fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura.**

1 Gli incarichi di magistrato addetto alla segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM, così come gli incarichi di Segretario generale e Vice Segretario generale, hanno durata massima non superiore a sei anni

2 Tale limite vale anche in ipotesi di passaggio anche non consecutivo da un incarico all'altro, ad eccezione dei casi in cui tale passaggio riguardi l'incarico di Vice Segretario generale e Segretario generale; in tali ipotesi vale il limite complessivo decennale previsto dalla legge n.190 del 2012, ferma restando la durata massima di ciascun incarico stabilita dal comma precedente.

3 Le disposizioni che precedono si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina e saranno espressamente inserite nel testo di ciascuna delibera di nomina.

I magistrati attualmente in servizio presso il Consiglio Superiore che abbiano già maturato il termine massimo di cui al comma 1 o lo maturino nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, allo scopo di garantire la continuità del servizio e consentire al CSM un equilibrato e tempestivo procedimento di sostituzione, possono permanere nelle funzioni sino al termine di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente disciplina."

■ Per il SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Marco Patarnello)

